

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

18.

## SEDUTA DI VENERDÌ 19 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
SIMONACCI: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316);		GALLONI: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi delle tre forze armate trattenuti in servizio (511);
DE MEO ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (119);		MANCO: Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (715);
BOLOGNA ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (185);		FELICI e LOBIANCO: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (884);
CATELLA: Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (241);		FELICI e LOBIANCO: Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (887);
BOFFARDI INES ed altri: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (367);		BELLUSCIO: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestatato servizio militare durante la guerra 1940-1945 (1050);
		DE LORENZO GIOVANNI ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente

	PAG.
effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066);	
<b>POLI:</b> Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate (1085);	
<b>SAVOLDI e BALZAMO:</b> Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (1104);	
<b>SAVOLDI e BALZAMO:</b> Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105);	
<b>GIOMO ed altri:</b> Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio (1129);	
<b>FELICI:</b> Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio (1153);	
<b>MENICACCI ed altri:</b> Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'art. n. 113, con il diritto di pensione acquisito ( <i>Testo unificato</i> ) (1541) . . . . .	193, 194
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	194, 195, 196, 197, 198, 199, 201 202, 203, 207, 212, 213, 214
<b>ANGELINI</b> . . . . .	199, 207
<b>D'AURIA</b> . . . . .	197, 198, 201, 202, 203, 213
<b>LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa</b> . . . . .	195, 196, 198, 201, 202, 212, 213
<b>LUCCHESI, Relatore</b> . . . . .	198, 201, 202, 207
<b>NICCOLAI GIUSEPPE</b> . . . . .	198, 199
<b>PERRONE</b> . . . . .	201, 212, 213
<b>Votazione segreta:</b>	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	214

### La seduta comincia alle 10,30.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Simonacci (316); de Meo ed altri (119); Bologna ed altri (185); Catella (241); Boffardi Ines ed altri (367); Galloni (511); Manco (715); Felici e Lobianco (884); Felici e Lobianco (887); Belluscio (1050); De Lorenzo Giovanni ed altri (1066); Poli (1085); Savoldi e Balzamo (1104); Savoldi e Balzamo (1105); Giomo ed altri (1129); Felici (1153); Menicacci ed altri (1541): Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (*Testo unificato*).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo ed altri; Bologna ed altri; Catella; Boffardi Ines ed altri; Galloni; Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni ed altri; Poli; Savoldi e Balzamo; Savoldi e Balzamo; Giomo ed altri; Felici; Menicacci ed altri: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di mercoledì scorso abbiamo esaurito la discussione generale del testo unificato esprimendo una approvazione di massima al testo degli articoli in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio. Essendo, ora, pervenuti tali pareri favorevoli all'ulteriore *iter* del testo unificato delle proposte di legge, passiamo alla discussione degli articoli.

Do ora lettura dei pareri rispettivamente della I e della V Commissione:

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: di esprimere parere favorevole ».

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle pro-

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

poste di legge concernenti gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 2 maggio 1973, a condizione che la decorrenza del provvedimento sia spostata all'anno finanziario 1974, nonché a condizione che la indicazione di spesa e copertura risulti convenientemente modificata ed aggiornata e che pertanto la maggiore spesa di 102 milioni implicata per la prima annualità (1974), sia fronteggiata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale (capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) del prossimo esercizio finanziario ».

Do lettura del primo articolo:

## ART. 1.

Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego, disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che, in luogo dell'articolo 18 richiamato nel testo dell'articolo 1, bisogna fare riferimento all'articolo 17, secondo la nuova numerazione che sarà data agli articoli.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 2.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito della marina e dell'aeronautica, vincolati alle ferme volontarie di cui agli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, alla legge 21 maggio 1960, n. 556, e alla legge 21 febbraio 1963, n. 249, al termine delle ferme stesse, permangono in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi siano ruoli normali e ruoli speciali si applicano i limiti di età dei ruoli normali.

Agli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio di cui al primo comma del presente articolo non vengono corrisposti i premi previsti dalle leggi citate nello stesso comma.

Gli ufficiali di complemento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato le ferme volontarie di cui al precedente primo comma, possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, sempre che conservino i requisiti prescritti, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui allo stesso comma. Ove ammessi al trattenimento in servizio, detti ufficiali debbono versare all'erario i premi di fine ferma eventualmente riscossi e, qualora già collocati in congedo, sono richiamati in servizio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'esercito e l'aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di età indicati nell'articolo 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorità ai sensi dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 3.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e i cappellani militari che,

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'esercito e l'aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di età indicati nell'articolo 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorità ai sensi dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo e che alla predetta data siano tuttora in servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto approvato nel testo del Governo.

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 4.

L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 5 per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2, è subordinato al giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento. Per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2 la Commissione forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità militari e professionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2 è fissato annualmente, per ciascuna forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1973 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Esercito . . . . .	400
Marina . . . . .	200
Aeronautica . . . . .	720

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che, invece che all'anno 1973, va fatto riferimento all'anno 1974.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in sede di coordinamento. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 6 al 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 o 3 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. Lo avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

(È approvato).

## ART. 7.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1098, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento residenti nei territori inaccessibili nonché per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dei servizi automobilistico, di commissariato, di amministrazione e sanitario dell'Esercito continuano ad ap-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

plicarsi le disposizioni concernenti la durata del loro trattenimento in servizio contenute, rispettivamente, nell'articolo 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nella legge 26 giugno 1965, n. 808, e nell'articolo 3 della legge 11 maggio 1970, n. 289.

(È approvato).

#### ART. 8.

Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonché gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'articolo 3, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità dopo una assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo, anche prima delle scadenze stabilite e collocati nella posizione di stato che compete a seconda dell'idoneità. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per gli ufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

#### ART. 9.

Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di età o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7

anche prima delle scadenze stabilite, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

D'AURIA. Annuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi di detti servizi. Agli stessi ufficiali e cappellani militari è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 11.

Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto Tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

Agli stessi ufficiali e cappellani militari è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è l'unico articolo sul quale il Ministero del tesoro ha dovuto far richiamo ad un principio di carattere generale. Si è aggiunta la possibilità di rateizzazione, proprio per favorire gli ufficiali interessati. Ricordo che questa istanza era stata sollevata, in sede di Comitato ristretto, dall'onorevole Angelini.

D'AURIA. Mi sia consentito ricordare che la controversia non riguardava la questione previdenziale, ma la buonuscita. Fin dall'inizio della discussione in sede di gruppo di lavoro è stata data per scontata la questione della trattenuta del 6 per cento in rapporto agli stipendi effettivamente percepiti negli anni cui il riscatto si riferisce. Ora, mi pare che non solo si voglia tornare indietro rispetto a quanto si era ottenuto per quanto riguardava la buonuscita, ma addirittura per quanto riguarda il riscatto.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema non riguardava la buonuscita. L'emendamento Angelini si riferiva all'articolo 11, e su di esso il Ministero del tesoro è stato irremovibile.

LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo. La ritenuta del 6 per cento è applicata da tutte le amministrazioni. Rilevo inoltre il fatto positivo rappresentato dalla rateizzazione per un periodo pari al tempo riscattato.

NICCOLAI GIUSEPPE. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà dal votare questo emendamento.

D'AURIA. Anche il mio gruppo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del Comitato ristretto:

ART. 12.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i cappellani militari, richia-

mati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento senza diritto a pensione per inabilità permanente al servizio incondizionato e a domanda, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete agli ufficiali e ai cappellani militari congedati ai sensi del precedente articolo 10.

In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa secondo le norme del codice civile in materia di successione.

Nei riguardi degli ufficiali e dei cappellani militari congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i pensionati civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Il Governo propone il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i cappellani militari, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete agli ufficiali e ai cappellani militari congedati ai sensi del precedente articolo 10.

In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa secondo le norme del codice civile in materia di successione.

Nei riguardi degli ufficiali e dei cappellani militari congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

ANGELINI. Il terzo comma dell'emendamento proposto dal Governo comporterebbe la conseguenza che un ufficiale con numerosi anni di servizio lodevolmente prestato, ma che sia stato congedato ai sensi dell'articolo 10, perda completamente il diritto al premio. Poiché ciò non sarebbe giusto, propongo di precisare che il premio non compete « per l'ultimo semestre ».

NICCOLAI GIUSEPPE. L'emendamento potrebbe essere così formulato:

*Dopo le parole « non compete », aggiunge le altre: « limitatamente all'ultimo semestre di servizio prestato ».*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Niccolai Giuseppe all'emendamento del Governo:

*Dopo le parole: « non compete » aggiungere le altre: « limitatamente all'ultimo semestre di servizio prestato ».*

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 12, modificato secondo il subemendamento dianzi approvato.

*(È approvato).*

Do lettura dei due articoli successivi:

#### ART. 13.

Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 114. — « L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto nel quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità ap-

partenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

L'ufficiale di complemento iscritto in quadro che non può conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado o di maggiore o di eguale anzianità e sia raggiunto dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento ovvero sia divenuto permanentemente inabile al servizio o sia deceduto, è promosso con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. La promozione è effettuata con riserva di anzianità ai soli effetti giuridici a favore dei parigrado iscritti nello stesso quadro e non ancora promossi.

L'ufficiale di complemento richiamato o trattenuto in servizio, promosso in base alle disposizioni del precedente comma, è congedato al compimento dei limiti di età previsti per il passaggio nella riserva di complemento per il grado rivestito prima della promozione.

In ogni caso non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento la esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

ART. 115. — « I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

L'ufficiale di complemento iscritto in quadro che non può conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o di eguale anzianità e sia raggiunto dai limiti di età per il collocamento nella riserva

di complemento ovvero sia divenuto permanentemente inabile al servizio o sia deceduto è promosso dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. La promozione è effettuata con riserva di anzianità ai soli effetti giuridici a favore dei parigrado iscritti nello stesso quadro e non ancora promossi.

In ogni caso non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma ».

#### ART. 14.

Per gli ufficiali di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 che vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel secondo e terzo comma dell'articolo 114 e nel terzo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quali risultano modificati dal precedente articolo 13, ai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento sono sostituiti i limiti di età o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo.

Il Governo propone il seguente emendamento:

*Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:*

#### ART. 13.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o uguale anzianità e che siano raggiunti dai limiti di età o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o di servizio o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso, per il collocamento in congedo degli ufficiali promossi, si applicano i limiti di età relativi al grado rivestito prima della promozione.

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo 13 con il seguente:*

« L'avanzamento degli ufficiali di cui alla presente legge, trattenuti o richiamati in servizio ad eccezione dei cappellani militari, ha luogo fino al grado di tenente colonnello e con le modalità previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano nella riserva di complemento, ex partigiani, ex combattenti o assimilati o comunque in servizio durante la guerra 1940-1945, limiti di permanenza nei gradi previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, per conseguire l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di due anni.

Gli ufficiali di cui alla presente legge, per avere diritto alla promozione, devono avere compiuto, fino al grado di capitano incluso, almeno metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

È data facoltà alle singole forze armate di stabilire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale equipollenza relativa al periodo di comando e di attribuzione specifica di cui al comma precedente.

Gli ufficiali superiori potranno, ove necessario, essere impiegati in incarichi di comando e di attribuzione specifica previsti per gli ufficiali superiori in servizio permanente effettivo ruolo normale.

Per i cappellani militari trattenuti o richiamati si applicano in materia di avanzamento le norme in vigore per i cappellani militari in servizio permanente.

Agli ufficiali di cui alla presente legge è attribuito, dopo 31 anni di servizio effettivamente prestato, il parametro relativo allo stipendio previsto per il grado immediatamente superiore. Il parametro relativo al grado superiore sarà attribuito automaticamente nelle eventuali successive promozioni fino al raggiungimento di quello previsto per il grado di colonnello, che non dovrà essere superato in nessun caso.

L'ufficiale di grado inferiore a tenente colonnello divenuto inabile al servizio militare o deceduto è promosso al grado superiore con



VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

decorrenza dal giorno precedente a quello del giudizio di inabilità permanente o di decesso.

All'ufficiale che ricopre il grado di tenente colonnello divenuto permanentemente inabile o deceduto viene attribuito il parametro previsto per il grado di colonnello con le modalità di cui al comma precedente ».

LUCCHESI, *Relatore*. Se ho capito bene, questo emendamento introduce dei meccanismi di promozione automatica diversi da quelli previsti da questa e da altre leggi e pertanto il mio è un parere contrario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto ha detto il relatore, aggiungendo che se è vero che si possono introdurre alcuni emendamenti migliorativi, è anche vero che non possiamo prendere in considerazione tutti i singoli casi al di fuori del contesto generale. Prego pertanto l'onorevole Perrone di voler ritirare questo emendamento, perché altrimenti il Governo dovrebbe dichiararsi contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Perrone, mantiene il suo emendamento ?

PERRONE. Sì, signor Presidente.

D'AURIA. Non possiamo fare a meno di rilevare come anche la nostra parte avesse predisposto un emendamento praticamente identico a questo. Avendo però udito quanto detto dai rappresentanti degli altri gruppi, dal relatore e dal Governo, abbiamo ritenuto di non dover presentare un emendamento di questo genere, allo scopo di evitare un possibile rinvio del provvedimento. Siamo quindi costretti ad astenerci dalla votazione dell'emendamento Perrone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perrone, di cui ho già dato lettura.  
(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento del Governo sostitutivo degli articoli 13 e 14 del testo unificato.

LUCCHESI, *Relatore*. Sono favorevole

D'AURIA. Noi ci asterremo anche da questa votazione, per le stesse considerazioni svolte poco fa.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È approvato*).

Poiché agli articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 15.

La tabella 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Nei casi in cui detta tabella prevede che i periodi minimi di comando possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti, sono validi gli stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Nella tabella 7 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono soppresse le parole inserite nelle colonne 2 e 3.

(*È approvato*).

## ART. 16.

I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perché trattenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, giudicati non idonei all'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad una nuova valutazione, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal giudizio di non idoneità.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo successivo:

## ART. 17.

In attesa che siano emanate disposizioni intese a dare una nuova strutturazione ai ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in modo che i ruoli predetti siano più rispondenti alle attuali esigenze delle Forze armate ed offrano migliori possibilità di carriera, gli ufficiali dei ruoli predetti provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal ser-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

vizio permanente prima che gli ufficiali di complemento aventi alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente lo stesso loro grado con pari o minore anzianità siano raggiunti dai limiti di età indicati nell'articolo 2 della presente legge, permarranno in servizio quali ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di età.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

ART. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal completamento, che saranno raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente prima che gli ufficiali di complemento aventi alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente lo stesso loro grado con pari o minore anzianità siano raggiunti dai limiti di età indicati nell'articolo 2 della presente legge, permarranno in servizio quali ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di età.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra abbastanza chiaro: la sostanza di quanto abbiamo deciso in sede di sottocommissione rimane inalterata, mentre abbiamo dovuto sopprimere la parte programmatica perché il Tesoro ha sollevato alcune obiezioni.

LUCCHESI, *Relatore*. Il relatore è d'accordo con il Governo.

D'AURIA. In sostanza nella prima parte dell'articolo con l'emendamento del Governo viene ad essere esclusa una affermazione di principio, tendente a provvedere ad un riordinamento della materia. Noi possiamo essere d'accordo se il Governo ribadirà l'impegno di procedere in futuro a questo riordinamento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In altra sede, se il Parlamento lo riterrà, si potrà prendere in considerazione quanto ha affermato l'onorevole D'Auria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 17.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno nove anni di servizio effettivo, compreso quello di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono a domanda in tale posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del 53° anno di età e, comunque, fino al compimento del periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in più riprese, nove anni di servizio compreso quello di leva, possono chiedere, man mano che maturino tale anzianità, di essere ammessi al trattenimento in servizio indicato nel precedente comma.

L'accoglimento delle domande dei sottufficiali di cui al primo e secondo comma del presente articolo è subordinato al giudizio favorevole delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perché residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808.

D'AURIA. A proposito del fatto che i sottufficiali di complemento possano chiedere di essere ammessi al trattenimento in servizio quando compiano nove anni di servizio, devo dire che non mi pare giusto stabilire l'anzianità di servizio in nove anni per i sottufficiali, quando per gli ufficiali abbiamo fissato un principio diverso.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per gli ufficiali noi escludiamo il periodo di leva e di prima nomina, mentre per i sottufficiali noi includiamo nei nove anni di servizio il periodo di leva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 19.

Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi stessi. Ai medesimi sottufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

## ART. 19.

Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 17 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

D'AURIA. Dichiaro che ci asterremo dalla votazione sull'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 19.

(È approvato).

Poiché agli articoli 20 e 21, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 20.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 18 è stabilito annualmente, per ciascuna forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

marina . . . . .	300
aeronautica . . . . .	25

(È approvato).

## ART. 21.

I sottufficiali di cui al precedente articolo 18, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo assoluto anche prima delle previste scadenze. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per i sottufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 anche prima delle previste scadenze, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche previo parere delle componenti Commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 22.

I sottufficiali indicati nel precedente articolo 18, in caso di congedamento, senza diritto a pensione, per inabilità permanente al servizio o a domanda, hanno diritto ad un premio di congelamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per i sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna forza armata.

Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi dei sottufficiali di cui al presente articolo congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22.

I sottufficiali indicati nel precedente articolo 17, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per i sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferie o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna forza armata.

Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi dei sottufficiali indicati nel precedente articolo 17 congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

L'onorevole Nicolai Giuseppe ha presentato il seguente emendamento al testo del Governo:

*Alla fine del secondo comma aggiungere:*  
« limitatamente all'ultimo semestre di servizio prestato ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo modificato secondo il subemendamento dianzi approvato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica richiamati o trattenuti che abbiano prestato, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado citati nel precedente comma.

L'avanzamento dei suddetti sottufficiali ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

I giudizi di avanzamento dei sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio sono espressi dalle Commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica indicati nel precedente articolo 17 che abbiano prestato, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo,

dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma del corrispondente ruolo o categoria o specialità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

I giudizi di avanzamento sono espressi dalle Commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

L'onorevole Niccolai Giuseppe ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:*

« Ai sottufficiali di cui alla presente legge viene attribuita la qualifica di aiutante o di scelto con le stesse modalità previste per i sottufficiali in servizio permanente effettivo ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo modificato secondo il subemendamento dianzi approvato.

*(È soppresso).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 24.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 23 siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio secondo quanto sta-

bilito dal precedente articolo 18, ovvero siano divenuti permanentemente inabili o siano deceduti, senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di parigrado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del decesso. La promozione è effettuata con riserva di anzianità ai soli effetti giuridici a favore dei parigrado richiamati o trattenuti, che pur possedendo i prescritti requisiti, non possono essere promossi per l'esistenza nel corrispondente ruolo di sottufficiali di eguale grado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma di maggiore o pari anzianità.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 24.

I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 17, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 22 siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dai servizi o secondo quanto stabilito dal precedente articolo 17, ovvero divengano permanentemente inabili o decedano senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di pari grado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 25.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti arti-

coli 2, 3 e 7 nonché i cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio in base alla presente legge e i sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla presente legge, alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui al precedente comma sono anche iscritti alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali e fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.

L'indennità supplementare è commisurata agli anni di effettiva iscrizione alle casse ufficiali e sottufficiali e al fondo di previdenza indicati nel precedente comma.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 26.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 25 è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Se la domanda di valutazione è presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo, in deroga all'anzidetto articolo 1 della legge n. 1368, è determinato considerando gli stipendi percepiti durante i periodi di servizio valutati.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della

indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 26.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 24 è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Detto contributo va applicato sugli stipendi vigenti alla data di presentazione della domanda.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le

disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

ANGELINI. La V Commissione Bilancio ha voluto estendere anche al provvedimento al nostro esame le disposizioni vigenti in materia di pagamento dell'indennità di buonuscita. Ci troviamo però in presenza di un caso assurdo per il quale un ufficiale che oggi, ad esempio, ha il grado di tenente colonnello deve pagare al fisco un contributo del 6 per cento anche sul periodo in cui era sottotenente. A mio avviso bisognerebbe modificare il provvedimento nel senso di stabilire tale contributo solo in base all'ultimo grado rivestito.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pur non contestando la validità di quanto ha osservato l'onorevole Angelini, io vorrei sottolineare che il principio da lui posto in discussione, è un principio di carattere generale che riguarda tutti i dipendenti dello Stato. Non ritengo pertanto opportuno modificarlo in questa sede.

LUCCHESI, *Relatore*. Concordo con il Governo per le stesse ragioni testè esposte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 26. Comunico che il gruppo MSI-destra nazionale ed il gruppo comunista hanno dichiarato di astenersi dalla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo 27 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 27.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché

ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 25 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ricoveri in luoghi di cura e di equo indennizzo previste per il personale in servizio permanente, nonché le norme dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Agli ufficiali e sottufficiali anzidetti sono altresì estese le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229.

La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica agli ufficiali promossi a norma del secondo comma dell'articolo 114 e del terzo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ed ai sottufficiali promossi in base all'articolo 23 della presente legge.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 28.

Al maggior onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore in conformità al parere della V Commissione Bilancio propone il seguente emendamento:

*Sostituire la parola: « 100.000.000 », con: « 102.000.000 » e la parola: « 1973 », con: « 1974 ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 28 modificato secondo l'emendamento dianzi approvato.

Do lettura della tabella n. 5 annessa al provvedimento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

TABELLA N. 5.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2 3
<b>I. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI</b>		
Maggiore . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o di battaglione o comando equipollente
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale	1 anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni: 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
<b>II. — RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO</b>		
Maggiore . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di compagnia, squadrone o batteria o comando equipollente
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
<b>III. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO</b>		
Maggiore . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio



VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

Segue: TABELLA N. 5.

GRADO  1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento  2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2  3
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subal- terni automobilisti: 1 mese di esperi- mento pratico presso un autoreparto	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subal- terni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
<b>IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)</b>		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani me- dici: 15 anni di esercizio della profes- sione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
<b>V. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI)</b>		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici mi- litari	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani chi- mici-farmacisti: 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
<b>VI. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)</b>		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani di commissariato	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per tenenti di com- missariato.	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subal- terni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
<b>VII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA)</b>		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato	1 anno di servizio

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

Segue: TABELLA N. 5.

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2 3
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani di sus- sistenza	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per tenenti di sus- sistenza	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subal- terni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
<b>VIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani di am- ministrazione	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per tenenti di am- ministrazione	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subal- terni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
<b>IX. — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO</b>		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabi- limenti del servizio veterinario	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani vete- rinari: 15 anni di esercizio della profes- sione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
<b>X. — RUOLO DEI SERVIZI TECNICI</b>		
Maggiore . . . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subal- terni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
<p><i>Nota:</i> Al periodo di comando o di servizio valido ai fini dell'avanzamento è equiparato il periodo di comando e di servizio prestato in qualità di comandante partigiano, riconosciuto a norma di legge, secondo le particolari disposizioni in materia.</p>		

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

Comunico che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di tale tabella.

Lo pongo in votazione.

(*E approvata*).

Do lettura del nuovo titolo del provvedimento:

Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli de Meo, Vaghi, Bodrito, Villa e Bologna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in sede di approvazione del progetto di legge unificato recante norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo

impegna il Governo

acché, in aderenza a quanto stabilito nell'articolo 17 del provvedimento, approvato in questa sede, nel quale si sono stabilite norme transitorie in favore degli ufficiali del servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in attesa della emanazione delle disposizioni in tese a dare una nuova strutturazione ai predetti ruoli speciali in modo che questi siano più rispondenti alle esigenze delle forze armate ed offrano migliori possibilità di carriera, si tenga conto di introdurre nell'apposito strumento legislativo che a tale scopo verrà predisposto, i seguenti elementi:

ricostruzione e sviluppo della carriera che avrebbero avuto se fossero rimasti nel complemento, ai soli effetti giuridici, per tutti gli ufficiali che sono transitati nei ruoli speciali delle tre forze armate;

riconoscimento ai sottufficiali transitati nei predetti ruoli speciali di un'anzianità di spalline precedente a quella dell'immissione nella categoria di ufficiale pari alla metà del servizio prestato quale sottufficiale in servizio permanente, da computarsi ai fini della promozione da capitano a maggiore;

alla istituzione di appositi ruoli aggiunti per ogni forza armata riservati agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti;

alla emanazione di norme che svincolino la progressione di carriera degli ufficiali di complemento trattenuti da quelli dei complemento in congedo e che venga allineata a quella degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'esercito;

alla emanazione di norme particolari riguardanti la carriera amministrativa degli ufficiali di complemento trattenuti che con l'attribuzione dei nuovi parametri nel grado di tenente colonnello non possono raggiungere, a parità di servizio prestato con gli ufficiali del servizio permanente, i livelli retributivi del pari grado terminando questi la carriera nel grado di tenente colonnello e che non essendo conseguentemente valutati, rimarrebbero al parametro iniziale di tale grado ».

(0/316/1/7).

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

all'atto dell'approvazione delle norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo

impegna il Governo

affinché all'atto della ristrutturazione dei ruoli speciali degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, vengano introdotte nell'apposito strumento legislativo, analogamente a quanto stabilito nella presente legge a favore degli ufficiali dei predetti ruoli speciali, le norme atte a definire in maniera completa lo *status* di questa nuova categoria di ufficiali e di sottufficiali in particolare per quanto riguarda:

1) definizione del rapporto d'impiego che deve essere quello previsto per tutti i dipendenti dello Stato, senza alcuna limitazione;

2) sistemazione del personale in appositi ruoli distinti per ogni forza armata;

3) estensione al predetto personale di tutte le norme previste per gli ufficiali, i capellani militari ed i sottufficiali in servizio permanente effettivo;

4) svincolo per quanto riguarda la progressione della carriera degli ufficiali e dai sottufficiali di complemento che vivono materialmente nel congedo;

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

5) attribuzione della qualifica di aiutante o scelto ai sottufficiali;

6) applicazione agli ufficiali ed ai sottufficiali di cui al testo approvato in questa sede di tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni senza limitazione alcuna;

7) ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici e con decorrenza assegni dalla data di entrata in vigore del nuovo testo che sarà elaborato sul riordinamento dei ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo (ruoli normali e ruoli speciali) provenienti dal complemento;

8) estensione dei benefici agli ufficiali ed ai sottufficiali di complemento collocati in congedo con regolare trattamento di quiescenza;

9) interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1965, n. 808 ».

(0/316/3/7).

Gli onorevoli D'Auria, Nahoum, Angelini, Lizzero, Venegoni, D'Alessio, Bisignani, Cerri, Tesi, Pellizzari e Mignani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,  
nel procedere all'approvazione del provvedimento regolante la posizione degli ufficiali e sottufficiali di complemento

impegna il Governo

a trattenere in servizio tutti gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento attualmente in servizio fino all'approvazione definitiva del provvedimento stesso ».

(0/316/2/7).

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Durante la precedente riunione sono stati riconosciuti gli sforzi compiuti dal Governo per venire incontro alle categorie di ufficiali, di cui alle proposte di legge, senza determinare motivo di profondo coordinamento con le strutture in atto.

In questa sede è stato recepito quello che si poteva, tenendo conto anche dei suggerimenti del Ministero del tesoro e delle difficoltà che questo provvedimento incontrerà presso la Commissione difesa del Senato.

Se in avvenire se potranno apportare ulteriori miglioramenti, questi saranno fatti nell'interesse di tutti, in quanto il Governo non avrà alcuna difficoltà in sede di ristrutturazione (come stabilisce l'ordine del giorno Perrone) ad andare incontro a queste categorie. È

evidente, però, che il Governo non può in questa sede assumere impegni precisi, in quanto, se avesse potuto assumerli, li avrebbe già tramutati in emendamenti agli articoli del testo unificato.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al rappresentante del Governo che questa sua preoccupazione è stata già avvertita e dal gruppo della democrazia cristiana, che nel suo ordine del giorno ha trasformato la parola « impegna » con la parola « invita », e dal gruppo comunista che nel proprio ordine del giorno ha direttamente parlato di « invito » e non di impegno.

Vorrei ora pregare l'onorevole Perrone di sostituire anche lui nel suo ordine del giorno la parola « impegna » con la parola « invita ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Perrone, il Governo non può assolutamente accettare il principio, ivi affermato, di « definizione del rapporto di impiego che deve essere quello previsto per tutti i dipendenti dello Stato, senza alcuna limitazione », mentre potrebbe accettare come raccomandazione il principio di una generica definizione del rapporto di impiego.

PERRONE. Nella scorsa seduta ho accettato l'invito del presidente e dei colleghi di ritirare gli emendamenti da me presentati per non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno da me presentato, posso accettare l'invito del presidente a sostituire la parola « impegna » con la parola « invita », ma non voglio assolutamente modificare alcuni punti già sostenuti nella scorsa seduta della Commissione. Non vale il discorso di non aver presentato degli emendamenti ma l'ordine del giorno; io comunque parto da quei principi da me illustrati nella scorsa seduta, e nella sede competente, attraverso la stampa o in altro modo, farò presente questo mio giudizio.

PRESIDENTE. Le faccio presente che la sede più competente è questa. Lei non accetta quindi di modificare quei punti dell'ordine del giorno su cui il Governo non è d'accordo?

PERRONE. Ritiro il termine « invita », e chiedo che al suo posto figurino « impegna ».

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

PRESIDENTE. Lei mi fa pentire di essere stato troppo condiscendente, onorevole Perrone. Però, dal momento che aveva precedentemente dichiarato di essere d'accordo nel modificare l'impegno in invito, non credo che ora voglia sconfessarsi: oltre tutto non mi sembra che sia il caso, per un ordine del giorno. Con questo ripensamento mi mette in una situazione imbarazzante.

PERRONE. Avevo accettato di sostituire l'impegno con l'invito credendo che il Governo come invito avrebbe accolto l'ordine del giorno; ma ora vedo che è stato inutile.

PRESIDENTE. Se il Governo è d'accordo nell'accettare l'ordine del giorno, sia pure sotto forma di raccomandazione, e se l'onorevole Perrone lascia il termine « invita », si potrebbe trovare un punto di incontro apportando alcune lievi modifiche al testo. Al punto 1), per esempio, si potrebbe sostituire l'attuale dizione con la seguente: « definizione del rapporto d'impiego analogo a quello previsto per tutti i dipendenti dello Stato, nei limiti di compatibilità con la particolare natura giuridica del rapporto degli ufficiali di complemento ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Bisognerebbe modificare anche il punto 2) ed il punto 7), inserendo all'inizio di entrambi i capoversi un « possibile », altrimenti il discorso diventa troppo ampio, sconfinando dai limiti di un ordine del giorno.

PERRONE. Sono d'accordo per queste modifiche.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno così modificato?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato dal gruppo democristiano, e su quello presentato dal gruppo comunista, di cui è già stata data lettura?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie entrambi come raccomandazione per quanto riguarda il secondo però, compatibilmente con le esigenze del bilancio, perché per il 1974 si presentano grosse complicazioni.

D'AURIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AURIA. Nonostante gli aspetti positivi contenuti nel provvedimento che ci accingiamo a votare, così come abbiamo dimostrato in sede di discussione generale, molti rimangono quelli negativi.

Questi sono stati ulteriormente aggravati con gli emendamenti proposti dal rappresentante del Governo e dalla maggioranza governativa; emendamenti che, fra l'altro, sono stati presentati all'ultimo momento e che sarebbe stato invece molto opportuno sottoporre in precedenza a tutti i componenti della Commissione, o almeno, ai componenti del Comitato ristretto.

Purtuttavia il gruppo comunista esprime voto favorevole, convinto com'è che il provvedimento è atteso da anni dalla massa degli ufficiali e dei sottufficiali interessati. Col voto favorevole vogliamo contribuire a fugare ogni e qualsiasi tentativo di voler ancora rinviare nei tempi la questione o, addirittura, di insabbiare tutto, come purtroppo palesemente è venuto fuori.

Esprime voto positivo, inoltre, perché considera il provvedimento quale punta di diamante per quella necessaria opera di giustizia e di equità che, infine, dovrà portarci a non avere più fra gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate sperequazioni e disuguaglianze.

È parte di tale opera anche quella che dovrà conseguire il risultato che non vi siano più ufficiali ai quali viene data, sui campi di aviazione, una tuta già usata da altri ufficiali o un orologio già usato dagli altri.

Il provvedimento legislativo che ci accingiamo a votare riconosce, con molto ritardo, quanto già costituisce diritto inalienabile e che per anni ed anni è stato invece negato in violazione della Costituzione e delle stesse leggi esistenti, a causa del fatto che non si è voluto tener conto che, in sostanza, la massa degli ufficiali e dei sottufficiali, trattenuti o raffermati per tanti anni, avevano finito di avere, in sé, la configurazione propria delineata dalla legge n. 113 del 1954, per gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento. E da tempo che questi sono diventati veri e propri dipendenti dell'amministrazione della difesa che, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, dovevano avere tutti i diritti normativi ed economici previsti dalle leggi per altri dipendenti della stessa amministrazione, aventi le stesse loro funzioni ed i loro stessi gradi.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1973

È su questa linea sbagliata che hanno continuato a muoversi coloro che non hanno voluto l'introduzione nel provvedimento di quanto ancora vi manca. Il gruppo comunista continuerà la sua azione, con appropriate iniziative, affinché dopo quello di oggi, altri provvedimenti vengano a sanare le ingiustizie che, purtroppo, ancora permangono: a partire dalla questione dell'avanzamento, da risolversi almeno attraverso lo sganciamento del trattamento economico dal grado rivestito, a quella di una buonuscita forfettaria a quanti sono già in congedo senza aver potuto maturare tale diritto e ad una organica normativa del rapporto d'impiego.

Il risultato conseguito dagli ufficiali e dai sottufficiali con questo provvedimento, attraverso la loro pressione e la loro presenza nel corso di tutto l'iter che ne è seguito, è di buon auspicio al fine di conseguire altri cui legittimamente hanno diritto.

**PRESIDENTE.** Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Simonacci; de Meo ed altri; Bologna ed altri; Catella; Boffardi Ines

ed altri; Galloni; Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni ed altri; Poli; Savoldi e Balzamo; Savoldi e Balzamo; Giomo ed altri; Felici; Menicacci ed altri: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (*Testo unificato*) (316).

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

#### Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Durand de la Penne, Evangelisti, Frau, Galasso, Guadalupi, Lizzero, Lucchesi, Magliano, Magri, Mattarelli, Mazzarrino, Mignani, Nahoum, Negrari, Orlando, Pellizzari, Radi, Rauti, Sacucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO